



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio III- Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola

Prot.6713

Bari, 27 giugno 2005

Ai sigg. Dirigenti
dei Centri Servizi Amministrativi
della Regione Puglia Loro Sedi

Ai sigg. Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione Puglia
Loro Sedi

e p.c. Alle Segreterie regionali delle OO.SS
del Personale della Scuola Loro Sedi

OGGETTO: Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2005-2006, sottoscritto il 24.6.2005.

In conformità delle prescrizioni del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale concernente l'oggetto, sottoscritto in data 13.6.2005, si trasmette, per gli adempimenti di rispettiva competenza, il Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.

La scadenza per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, da parte del personale interessato, rimane fissata **al 2 luglio p.v. per il personale docente ed educativo e al 9 luglio p.v. per il personale ATA**

Si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici sul rigoroso rispetto del termine, fissato dalla legge 333/2001, del **10 luglio** per la comunicazione ai C.S.A. di appartenenza delle disponibilità comunque reperite, tenuto conto anche delle eventuali variazioni – in diminuzione o in aumento – delle classi, disposte con motivato provvedimento.

Inoltre, si fa presente che di dette disponibilità deve essere data contestuale informativa -possibilmente a mezzo fax- alle Segreterie provinciali delle OO.SS. di categoria, secondo gli accordi di cui agli artt. 3, comma 2, e 9, comma 2, dello stesso C.C.I.R.

Si raccomanda la massima diffusione tra il personale interessato - anche mediante l'affissione all'Albo delle singole Istituzioni scolastiche - del C.C.I.R. e dei modelli di domanda allegati, evidenziando che a ciascuna domanda di assegnazione provvisoria dovrà essere allegata copia delle altre eventuali domande presentate per altri ordini di scuola, specificando l'ordine delle scelte.

Infine, si segnala il termine del 30 luglio prossimo, entro il quale, ai sensi dell'art.10 dell'allegato contratto, vanno presentate dagli interessati ai C.S.A. le domande per essere iscritti nelle graduatorie provinciali degli aspiranti alle utilizzazioni sui posti disponibili di D.S.G.A.

IL DIRIGENTE
Corrado Nappi



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2005/2006

Il giorno 24 giugno 2005, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in Bari, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al D.D. prot. n.16687 del 20.7.2001 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione decentrata regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2005/2006.

LE PARTI

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n.297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola, sottoscritto il 24.7.2003, con particolare riferimento all'art.4, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello regionale;

VISTA la legge 20.3.2003, n.53 recante la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in tema di istruzione e formazione professionale;

VISTO il D.L.vo 19.2.2004, n.59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della legge 28.3.2003, n. 53;

VISTO il D.P.R. 11.8.2003, n.319, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il D.I. allegato alla C.M. n. 36 dell'8.3.2005, concernente la formazione degli organici del personale docente per l'a.s. 2005/2006;

VISTO il C.C.N.I. 13.6.2005, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2005/2006;

VISTO il C.C.N.I. 14.1.2005 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2005/2006;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto.

1. Il presente contratto, ad integrazione del C.C.N.I. sottoscritto in data 13.6.2005, a cui si rimanda per quanto non previsto o non convenuto diversamente, intende assicurare trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individuando i criteri e definendo le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello regionale per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. La disponibilità complessiva regionale risulterà dalla sommatoria dei quadri delle disponibilità provinciali che saranno oggetto di informazione alle OO.SS., da parte dei singoli Dirigenti dei C.S.A., prima di avviare le relative operazioni di nomina. Limitatamente ai posti di sostegno aggiuntivi e in deroga, l'istituzione e la ripartizione verranno effettuate dall'U.S.R. per il tramite dei C.S.A. ai sensi dell'art.11, comma 6 del D.I. allegato alla C.M. n. 36 dell'8.3.2005.

2. Il presente contratto disciplina, altresì, l'utilizzazione in altri insegnamenti del personale docente appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, tenendo conto dei titoli validi per la mobilità professionale come disciplinati dall'art. 3 del C.C.N.I. del 14.1.2005, con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante; in quest'ultimo caso verrà stipulato un apposito contratto integrativo **da parte dei Dirigenti dei singoli CC.SS.AA.** In questo contesto si tiene conto del disposto di cui al D.M. n.354/98 e successive modifiche relativo al riconoscimento delle abilitazioni delle classi di concorso appartenenti agli Ambiti Disciplinari, per coloro che siano in possesso di abilitazione nelle classi interessate agli Ambiti stessi. Pertanto, il possesso di un'ulteriore abilitazione da parte del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, consente l'utilizzazione su tutte le cattedre o posti corrispondenti ai titoli abilitanti medesimi. L'utilizzazione in altra classe di concorso sarà disposta, a domanda degli interessati, esclusivamente per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, salvo quanto disposto dall'art. 6 del citato CCNI per i docenti della scuola secondaria di 1° grado.

3. Il presente contratto disciplina anche le operazioni relative alle assegnazioni provvisorie.

4. Il contratto ha validità per l'anno scolastico 2005/2006.

TITOLO I PERSONALE DOCENTE

ART. 2 - Docenti destinatari delle utilizzazioni.

1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'anno scolastico 2005/2006 sono i docenti indicati nell'art.2 del C.C.N.I. 13.6.2005, nonché i docenti delle scuole di ogni ordine e grado che prestano servizio in corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere e negli istituti di pena.

2. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo sopra citato, i docenti appartenenti alla D.O.P. non possono essere utilizzati d'ufficio in altro ruolo o in altra classe di concorso se non risultano in posizione di soprannumero rispetto al contingente D.O.P.

3. Le tabelle di valutazione ed i titoli relativi alle utilizzazioni sono formulate secondo gli stessi criteri stabiliti per i trasferimenti d'ufficio dal C.C.N.I. 14.1.2005, riportate nell'allegato 1 del citato C.C.N.I. 13.6.2005. Le tabelle di valutazione dei titoli ai fini delle assegnazioni provvisorie sono stabilite nello stesso C.C.N.I. secondo le tabelle riportate nell'allegato 2. A tali tabelle si applicano **le precisazioni** di cui all'art.1, comma 6 del medesimo contratto.

ART. 3 - Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità.

1. Preliminarmente i dirigenti scolastici accerteranno l'esistenza di eventuali variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica rispetto alla previsione effettuata in sede di predisposizione dell'organico di diritto.

Quindi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20.8.2001 n. 333, gli stessi dirigenti scolastici, potranno disporre, con proprio provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi di istruzione primaria e dell'istruzione secondaria, solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni, da valutare secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24.7.1998, n. 331 come modificato ed integrato dal D.M. 3.6.1999 n. 141, dal D.I. 18.12.2002 n. 131, e dal D.I. allegato alla c.m. 8.3.2005 n. 36.

Invece, in caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, i dirigenti scolastici, come previsto dall'art. 2 della legge n. 268 del 22.11.2002, procederanno all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni innanzi menzionate.

Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi **dopo il 31 agosto 2005.**

Tutti i provvedimenti adottati sono comunicati dagli stessi dirigenti scolastici immediatamente al C.S.A. competente per territorio.

Entro il medesimo termine del 31.8.2005, l'eventuale istituzione di nuove classi nei corsi serali delle istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado dovrà essere autorizzata da parte dei Dirigenti dei CSA,.

ricorrendo i parametri di cui al D.M. 331/98 e successive modificazioni e sempre che gli stessi corsi siano funzionanti o comunque autorizzati

2. **Non oltre il 10 luglio i dirigenti scolastici comunicheranno ai Centri Servizi Amministrativi**, quali articolazioni sul territorio dell'Ufficio Scolastico Regionale e, per conoscenza anche alle Segreterie provinciali delle OO.SS. di categoria, tutte le disponibilità - cattedre, posti e spezzoni orario (**anche se pari o inferiori a 6 ore**), compresi quelli derivanti da provvedimenti aventi efficacia limitata ad un anno scolastico, come ad esempio:

- esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti a docenti della scuola;
- comandi;
- part-time;
- ore di avviamento alla pratica sportiva;
- ore per assicurare la prosecuzione dello studio della lingua straniera nelle classi 3, 4 e 5 della scuola primaria, secondo le indicazioni fornite con c.m. 58 del 9.7.2003, par. 2;
- ore per assicurare l'insegnamento della seconda lingua straniera nelle prime e nelle seconde classi della scuola secondaria di primo grado ai sensi dell'art. 14, c. 1, del D.L.vo 59/04, secondo le istruzioni impartite con cm. prot. 1383 del 23.6.2004;
- ore necessarie per assicurare l'insegnamento dello strumento musicale negli ex istituti magistrali con indirizzo pedagogico e socio-psico-pedagogico, in presenza di studenti che ne abbiano fatto richiesta, secondo le indicazioni fornite con ministeriale 13.3.2003 prot. 5035 Direzione Generale degli ordinamenti scolastici – Ufficio I,
- posti vacanti derivanti dall'attuazione di iniziative progettuali a qualsiasi titolo autorizzate.

Dette disponibilità verranno determinate dopo che i dirigenti scolastici abbiano disposto:

a) l'utilizzazione nell'ambito della scuola di titolarità dei docenti che, a seguito della riduzione del numero delle classi, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 22.11.2002 n. 268, vengono a trovarsi in situazione di soprannumero totale o parziale, rispetto alla nuova dotazione della scuola. L'utilizzazione è disposta su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente, - previo consenso del docente - su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento per il quale il docente interessato sia in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente, nonché, se in possesso del titolo di specializzazione, su posto di sostegno. In mancanza di disponibilità, il personale in questione è utilizzato nella stessa scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, fatto salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie;

b) l'assorbimento (totale o parziale) nei confronti dei docenti assegnati ad una cattedra-orario esterna istituita nell'organico di diritto. Nell'ipotesi di assorbimento parziale, la variazione della composizione della cattedra-orario esterna potrà essere operata, previo consenso dell'interessato, nell'ambito delle scuole o istituti che già concorrevano alla composizione della cattedra nell'organico di diritto. In entrambe le ipotesi, il dirigente scolastico dovrà trasmettere **immediatamente** copia del provvedimento di assorbimento al C.S.A. territorialmente competente e ai dirigenti scolastici delle altre scuole interessate, in vista degli adempimenti di rispettiva competenza.

c) l'utilizzazione nell'ambito della scuola di titolarità dei docenti di scuola secondaria di 1° grado in caso di riduzione dell'orario di insegnamento nelle classi prime e seconde per effetto della normativa di cui all'art. 14 del D.L.vo 59/2004. Il completamento dell'orario, anche in caso di riduzione oltre il 20% dell'orario di insegnamento, sarà fatto nell'ambito dell'attuale disciplina, utilizzando prioritariamente le ore d'insegnamento obbligatorio comunque disponibili sia con le cattedre costituite con il "tempo normale", sia con quelle costituite col "tempo prolungato". E' possibile per il docente completare in altri insegnamenti, se in possesso di titolo di abilitazione o di accesso, solo a domanda e dopo la conclusione di tutte le operazioni provinciali (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, nuove immissioni in ruolo e supplenze). Per la residua eventuale quota oraria non coperta, i docenti troveranno utilizzazione nelle attività facoltative opzionali, ai sensi del 5° comma dello stesso art. 14.

Per le disponibilità segnalate dopo il 10 luglio, i dirigenti scolastici interessati motiveranno le cause del ritardo.

1. I dirigenti dei C.S.A. competenti per territorio, utilizzando tutte le disponibilità reperite, eventualmente costituendo nuove cattedre con gli stessi criteri adottati per la definizione dell'organico di diritto, predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere, oltre i posti e gli spezzoni residuati dalle operazioni di movimento, i posti e gli spezzoni derivanti dagli incrementi di classi, nonché tutti i posti comunque disponibili per l'intero anno, nonché i posti di sostegno aggiuntivi ed in deroga autorizzati dal Direttore Generale ai sensi dell'art.11, comma 6 del D.I. allegato alla C.M. 36 del 8.3.2005.

2. Le operazioni di abbinamento delle ore comunque disponibili sia nella stessa che in altra istituzione scolastica dovranno essere effettuate in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente stabilito, salvo i casi previsti dall'ordinamento.

3. Resta inteso che i docenti di cui alla lettera b) dell'art. 2 del C.C.N.I. possono essere utilizzati anche su spezzoni o posti a disposizione, qualora l'esubero nella medesima classe di concorso o posto lo consenta.

4. Almeno quarantotto ore prima dell'avvio delle operazioni, il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale verrà portato a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del presente accordo per verificarne la rispondenza ai criteri generali fissati da questo contratto nonché da quanto previsto dal comma 4 dell'art.3 del C.C.N.I. e reso noto tramite affissione all'Albo del C.S.A.; il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle stesse OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo. Insieme al quadro delle disponibilità iniziali dovrà essere affisso un calendario di massima delle operazioni di utilizzazione. Il predetto calendario potrà subire, in via eccezionale, modifiche solo in relazione ad esigenze organizzative e tecniche del Centro Servizi Amministrativi.

5. Fermo restando quanto esplicitato dall'art.5 del C.C.D.I. 13.6.2005, si conviene che **qualora l'esubero lo consenta**, nel caso che il personale non possa essere utilizzato su posti e ore d'insegnamento previsti dall'art. 3, sarà data priorità nell'ordine, compatibilmente con le richieste degli interessati, ai posti finalizzati a garantire:

- a) il funzionamento delle sezioni carcerarie e di quelle ospedaliere;
- b) le attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'O.M. 29.7.1977 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6.2.2001;
- c) la prosecuzione e la promozione della istituzione di posti di Operatore Tecnologico nelle istituzioni scolastiche, anche eventualmente consorziate, che partecipano al programma di sviluppo delle tecnologie didattiche finalizzato al miglioramento della professionalità dei docenti e dell'efficacia del processo di insegnamento/apprendimento;
- d) la prosecuzione di iniziative progettuali di particolare rilievo, attivate nel quadro di protocolli d'intesa tra MIUR ed altri dicasteri o enti di diritto pubblico o ONLUS; in tali casi il dirigente scolastico interessato potrà disporre, se funzionale al progetto, l'assegnazione di docente titolare all'attività progettuale e del docente "utilizzato" all'attività didattica.

8. Le parti convengono altresì che, ove se ne ravvisi la necessità, la ripartizione sul territorio del personale messo a disposizione ai sensi dell'art. 5, comma 7, del C.C.N.I. avverrà avendo particolare riguardo alle scuole che a seguito della riconduzione della cattedra a 18 ore hanno avuto una maggiore contrazione di posti, all'esistenza di cattedre con orario eccedente quello contrattualmente previsto e alla copertura di supplenze di durata non inferiore a 5 mesi.

Lo stesso personale a disposizione verrà utilizzato prioritariamente in ambito distrettuale e comunque sulla base del criterio di viciniorità alla sede assegnata in fase di utilizzazione. In particolare il docente beneficiario dell'art. 21 della legge 104/92 non potrà essere utilizzato in scuola collocata fuori dal distretto di appartenenza in cui rientra la scuola di assegnazione.

ART. 4 - Scadenze, modalità, criteri di articolazione e procedure organizzative nell'assegnazione di sede.

1. Nel rinviare all'art.5 del C.C.N.I. 25.6.2004 per ciò che attiene ai criteri di articolazione delle utilizzazioni, si conviene che:

A - Tutte le domande relative ai procedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno essere prodotte ai CC.SS.AA. competenti ad adottare il relativo provvedimento **entro il 5 luglio 2005**, (ovvero, in caso di rettifiche apportate alle operazioni di mobilità, entro 5 giorni dalla data di comunicazione della rettifica stessa) utilizzando i modelli allegati (uno per ciascun provvedimento richiesto):

- **Modello U1** - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola materna
- **Modello U2** - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola elementare
- **Modello U3** - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di 1° grado
- **Modello U4** - Domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di 2° grado

A ciascuna domanda di assegnazione provvisoria dovrà essere allegata copia delle altre eventuali domande presentate per altri ordini di scuola richieste, specificando l'ordine delle scelte.

Nell'ipotesi in cui vengano richieste sedi riferite a provincia diversa da quella di titolarità, copia della domanda dovrà essere inviata per conoscenza anche al dirigente del C.S.A. di titolarità.

Non potrà, comunque, essere considerata causa di esclusione l'utilizzazione di modelli diversi, eventualmente predisposti dai CC.SS.AA.

I docenti di cui alla lettera m) dell'art. 2 del C.C.N.I. 25.6.2004, presenteranno la domanda in forma libera.

B - Per le operazioni di utilizzazione dei docenti di ogni ordine e grado di istruzione, si procederà, di norma, per convocazione, che verrà notificata mediante avviso pubblicato all'Albo del C.S.A. territorialmente competente, oltre che con altre modalità ritenute idonee (avviso agli organi di stampa, alle istituzioni scolastiche del territorio, alle OO.SS. di categoria; inserimento sul sito *web* dell'amministrazione; ecc.).

C - Il quadro iniziale complessivo delle disponibilità sarà affisso all'Albo del C.S.A. territorialmente competente, di norma, entro le 24 ore antecedenti la data della convocazione.

D - Eventuali disponibilità sopravvenute nelle diverse fasi delle operazioni, fatto salvo il diritto assoluto al rientro in sede del perdente posto e al rientro del trasferito in quanto soprannumerario nel quinquennio, andranno ad integrare il quadro già precedentemente definito e saranno rese utili, ai fini delle operazioni, all'inizio della prima convocazione successiva.

ART. 5 - Assegnazioni provvisorie e scambi di sedi fra coniugi.

1. Le assegnazioni provvisorie possono essere richieste per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti e, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso per i quali si è in possesso di titolo valido per la mobilità professionale.

In deroga alla regola generale è consentita l'assegnazione provvisoria nell'ambito della stessa città di Bari, quale area metropolitana.

2. Tutte le domande di assegnazione provvisoria vanno prodotte **entro il termine del 2 luglio 2005**, (ovvero, in caso di rettifiche apportate alle operazioni di mobilità, entro 5 giorni dalla data di comunicazione della rettifica stessa) utilizzando i modelli elencati nel precedente art.4. Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia debbono essere presentate direttamente al CSA della provincia richiesta e, per conoscenza, al CSA di titolarità.

3. Le richieste di scambio di sedi fra coniugi anche tra province diverse potranno essere prodotte anche successivamente a tale termine, purchè in data compatibile con l'espletamento delle operazioni entro **il 20 luglio 2005**. Considerato che lo scambio avviene nell'ambito dello stesso ruolo, classe di concorso e/o posto, le relative domande, sottoscritte da entrambi i coniugi, dovranno contenere le stesse dichiarazioni, nonché la sede cui sono stati assegnati per l'anno in cui chiedono di scambiare i posti.

4. Lo stato di coniugati può essere dimostrato con certificazione anagrafica ovvero con autocertificazione.

5. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno scolastico nel corso del quale viene disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.

ART. 6 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

1. Fermo restando l'ordine delle precedenze indicate nell'art.8 del C.C.N.I. - che deve essere attuato in ciascuna fase delle operazioni - si conviene che:

- la lettera b) del punto 1.I dell'articolo sopra citato deve intendersi riferito anche ai portatori di protesi agli arti inferiori;
- la lettera g) punto 1.IV dello stesso articolo 8 deve intendersi riferito anche al figlio/a che abbia fratelli o sorelle residenti in comune diverso da quello dell'assistito.

TITOLO II ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEL CIRCOLO E NELL'ISTITUTO.

ART. 7 – Assegnazione alle varie sedi di una stessa istituzione scolastica.

1. Saranno definite con il contratto d'istituto le modalità di assegnazione dei docenti ai plessi di uno stesso circolo didattico o alle sedi che non costituiscano autonoma dotazione organica di uno stesso istituto di istruzione secondaria.

A tal fine i contratti di istituto devono essere sottoscritti in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico. Qualora la materia non fosse disciplinata dal contratto d'istituto, si applicano i criteri dell'art. 24 del C.C.N.D. del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del C.C.N.D. del 21.12.2001.

2. Analogamente l'assegnazione dei docenti agli spezzoni residui nell'istituto avverrà nel rispetto dei criteri individuati nel contratto d'istituto.

3. Nei casi di trasformazione di una cattedra da interna a cattedra orario esterna, l'assegnazione del docente alla stessa avverrà sulla base della graduatoria d'istituto stilata per l'individuazione dei soprannumerari.

TITOLO III PERSONALE EDUCATIVO

ART. 8 - Utilizzazioni.

1. Si stabilisce che, prima di procedere alle utilizzazioni, ai sensi dell'art.73 della Legge n.270/82, del personale educativo in soprannumero sulla dotazione provinciale, viene consentito al medesimo di chiedere, con formale domanda, la messa a disposizione presso una delle istituzioni convittuali.

TITOLO IV PERSONALE A.T.A.

ART. 9 – Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità.

1. Preliminarmente i dirigenti scolastici accerteranno le condizioni per l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto e formuleranno proposte ai dirigenti dei CSA entro il **10 luglio 2005**.

L'adeguamento, in aumento o in diminuzione, dell'organico di diritto alla situazione di fatto è disposto dai Centri Servizi Amministrativi, quali articolazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base delle proposte pervenute. La possibilità di istituire nuovi posti nelle situazioni di fatto ricorre esclusivamente nei casi in cui le richieste dei dirigenti scolastici si riferiscano a scostamenti dell'organico di diritto eccedenti rispetto alle quantità previste per la costituzione dei posti ai sensi dello schema di decreto interministeriale relativo agli organici per l'anno scolastico 2005/2006 e/o situazioni sopravvenute da motivare adeguatamente da parte dei dirigenti scolastici interessati, sulla base di un accertato incremento del numero di alunni rispetto alla previsione.

2. I dirigenti dei CSA, competenti per territorio, utilizzando tutte le disponibilità reperite e segnalate dalle istituzioni scolastiche, predisporranno il quadro delle disponibilità provinciali, distinte per profilo professionale. Analogamente a quanto previsto al comma 2 del precedente art. 3, i dirigenti scolastici comunicheranno, per conoscenza, alle Segreterie provinciali delle OO.SS. di categoria tutte le disponibilità.

3. Almeno quarantotto ore prima dell'avvio delle operazioni, il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale verrà reso noto tramite affissione all'Albo del C.S.A. e portato a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del presente accordo per verificarne la rispondenza ai criteri generali fissati da questo contratto nonché da quanto previsto dal comma 1 dell'art. 12 del C.C.D.N.; il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle stesse OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo. Insieme al quadro delle disponibilità iniziali dovrà essere affisso un calendario di massima delle operazioni di utilizzazione. Il predetto calendario potrà subire, in via eccezionale, modifiche solo in relazione ad esigenze organizzative e tecniche del Centro Servizi Amministrativi.

ART. 10 – Criteri di utilizzazione del personale A.T.A. a tempo indeterminato sui posti di D.S.G.A.

1. Dopo il conferimento delle supplenze annuali agli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti, alla sostituzione dei D.S.G.A. si procede in primo luogo secondo quanto indicato dagli art. 47 e 55 del C.C.N.L. del 24.7.2003 e cioè conferendo da parte del dirigente scolastico un *incarico specifico* ad un assistente amministrativo in servizio nella istituzione scolastica in cui si registra l'assenza, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del "piano delle attività".

2. Nei casi in cui non fosse possibile provvedere con le menzionate modalità i dirigenti dei CSA procederanno **alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico** mediante provvedimento di utilizzazione di personale ATA appartenente ai profili di responsabile amministrativo o assistente amministrativo di altra scuola.

3. A tal fine verrà redatta dai CSA apposita graduatoria provinciale in base alle domande presentate dagli interessati e alla tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato A) del presente contratto.

Le domande vanno prodotte, a mezzo plico raccomandato, a pena di decadenza, entro il 30 luglio 2005 al Dirigente del CSA competente per territorio, per il tramite della scuola di servizio, specificando i comuni che si è disposti a raggiungere in caso di utilizzazione. I titoli di servizio e culturali di cui si chiede la valutazione vanno dichiarati da ciascun aspirante sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n.3.

Ai soli fini della scelta della sede, la conferma ove richiesta nella stessa scuola di servizio dell'a.s. 2003/2004 dovrà precedere l'utilizzazione di altro aspirante.

Non potranno ottenere l'utilizzazione coloro che non hanno dato la propria disponibilità a ricoprire analogo incarico conferito ai sensi del citato art. 47 nella propria scuola. A tal proposito è necessario che il dirigente scolastico, nel richiedere al CSA la copertura del posto vacante di DSGA, comunichi che la contrattazione d'istituto si è conclusa senza prevedere il conferimento d'incarico ad alcun assistente amministrativo della stessa scuola e segnali i nominativi di coloro che non si siano resi disponibili a ricoprire l'incarico.

Sul posto del dipendente utilizzato come DSGA sarà nominato dalle graduatorie provinciali un supplente sino al 30 giugno, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. 430/2000.

4. In via residuale è possibile far ricorso al conferimento dell'*incarico di reggenza* ad un DSGA di altra istituzione scolastica nonché agli ex segretari aggiunti provenienti dagli EE.LL..

5. Nei casi di assenze temporanee, di durata non inferiore a trenta giorni, del D.S.G.A. qualora non fosse possibile conferire un incarico specifico temporaneo ad un assistente amministrativo in servizio nell'istituto scolastico in cui si registra l'assenza, si provvederà alla sostituzione con modalità analoghe a quelle descritte nei precedenti commi 2 e 3.

ART. 11 – Particolari situazioni di funzionalità delle scuole connesse al personale che cessa dal collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 35 comma 6 della legge 27.12.2002 n. 289.

1. Qualora si verificano situazioni particolari di concentrazione di più unità di personale ATA inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza nella stessa istituzione scolastica, tali da generare inefficienza nelle attività istituzionali, il Dirigente Scolastico potrà inoltrare al CSA motivata richiesta per ottenere un incremento di posti. Dette richieste, dopo essere state accuratamente vagliate, verranno successivamente soddisfatte nei limiti in cui l'Amministrazione Centrale autorizzerà un incremento di posti secondo gli impegni già assunti con l'intesa MIUR – OO.SS..

ART. 12 - Norma di rinvio.

1. Per quanto non diversamente previsto, si richiamano integralmente le disposizioni del Titolo III del C.C.N.I. 13.6.2005.

2. Il termine per la presentazione delle domande relative alle varie operazioni (utilizzo, assegnazione provvisoria) è fissato al **9.7.2005**. Le richieste di scambio di sedi tra coniugi, anche tra province diverse, potranno essere prodotte anche successivamente a detto termine, purchè in data compatibile con l'espletamento delle operazioni **entro il 20 luglio 2005**.

TITOLO V NORME COMUNI

ART. 13 - Relazioni sindacali.

1. Le operazioni di cui al presente C.C.I.R. formeranno oggetto anche del sistema di relazioni sindacali a livello delle singole istituzioni scolastiche disciplinate dal C.C.N.L. 24.7.2003.

ART. 14 - Norma finale.

1. A norma dell'art.47, comma 3 del d.lgs. 30.3.2001, n.165, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.

LE PARTI FIRMATARIE

PER LA PARTE PUBBLICA

dr. Giuseppe Fiori	Direttore Generale U.S.R.	_____
dr. Ruggiero Francavilla	Dirigente U.S.R.	_____
dr. Corrado Nappi	Dirigente U.S.R.	_____
dr.ssa Anna Cammalleri	Dirigente C.S.A. Taranto	_____

PER LA PARTE SINDACALE

F.L.C.-C.G.I.L. - Scuola	_____
C.I.S.L. - Scuola	_____
U.I.L. - Scuola	_____
S.N.A.L.S. - CONF.S.A.L.	_____

ALLEGATO A
al C.C.I.R. del 24.06.2005

TABELLA di valutazione dei titoli per l'utilizzazione dei responsabili amministrativi ed assistenti amministrativi nelle funzioni di D.S.G.A.

A) anzianità di servizio nella funzione di responsabile amministrativo a tempo indeterminato	punti 15 per ogni anno
B) anzianità di servizio nella funzione di assistente amministrativo con contratto a tempo indeterminato	punti 12 per ogni anno
B) servizio preruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della mobilità (CCNI 27.1.2004)	punti 6 per ogni anno punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.
C) idoneità in concorsi a posti di responsabile amministrativo	punti 12 punti 3 per ogni ulteriore idoneità
D) possesso di titoli di studio previsti dalla tabella B del C.C.N.L. per l'accesso al profilo di DSGA	punti 30
E) diploma di laurea diversa	punti 6
F) servizio prestato nella funzione di Direttore dei servizi generali ed amministrativi	punti 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.
A PARITA' DI PUNTEGGIO PREVALE LA MAGGIORE ANZIANITA' DI SERVIZIO NELL'ATTUALE PROFILO	